



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

COMUNE DI CASNIGO

(BERGAMO)

**DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA
COMUNALE IN REMOTO.
REGOLAMENTAZIONE MODALITÀ
TELEMATICA.**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 52 del 22.04.2022

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente disciplina stabilisce, fra le modalità di svolgimento delle sedute, le modalità telematiche delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di Casnigo.

Art. 2 Definizione

Ai fini delle disposizioni organizzative, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni della Giunta, nelle quali i componenti, partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 3 Requisiti tecnici minimi

1. Le adunanze devono svolgersi in audio/video/tele-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - o la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - o l'identificazione di ciascuno di essi;
 - o l'intervento, nonché il diritto di voto, in tempo reale, sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. La modalità "in remoto" dell'Ente deve assicurare:
 - o il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - o la visione degli atti e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - o la contemporaneità delle decisioni;
 - o la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti Disposizioni, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
4. Nelle sedute in modalità telematica, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.
5. Il collegamento audio/video deve essere idoneo a garantire la possibilità di accertare, da parte del Segretario Comunale, l'identità dei componenti che intervengono in audio/video/tele-conferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione, a consentire di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta ed a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 4 - Convocazione delle sedute in modalità telematica

1. La convocazione delle adunanze avviene con modalità telematiche e contiene l'ordine del giorno, le proposte di deliberazione sottoposte ad esame ed approvazione e la documentazione utile per l'esame degli argomenti.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione, del giorno e dell'ora in cui si svolge l'adunanza, con la possibilità di partecipare con la modalità "in remoto" in audio/video/tele-conferenza ed il componente della Giunta garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.
3. La documentazione oggetto di deposito per le sedute della Giunta Comunale è trasmessa via email alle caselle di posta istituzionale di ciascun Consigliere o a quelle indicate da ciascun Consigliere.

Art. 5 - Svolgimento delle sedute in modalità telematica

1. Il Segretario Comunale accerta l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta con una tolleranza di un'ora rispetto all'orario fissato per la riunione nella convocazione.
2. Il numero legale è accertato dal Sindaco, attraverso l'appello nominale svolto dal segretario comunale ad inizio seduta. Il segretario comunale controlla altresì la continuità

della partecipazione da remoto degli assessori, con l'ausilio della piattaforma informatica che verifica la permanenza delle connessioni di ciascun membro.

3. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.
4. Qualora il numero degli assessori, scollegati dalla seduta telematica audio video dovesse far venir meno il numero legale, il Sindaco sospende la seduta per 15 minuti al fine di consentire il ripristino dei collegamenti telematici.
5. La seduta è aperta dal Sindaco o dal Vicesindaco nel caso di assenza del Sindaco.
6. Il numero legale è verificato in corso di seduta, ove richiesto, solo all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno.
7. Al fine di garantire la continuità della seduta telematica, ad essa assiste il segretario comunale ed il vice segretario, che può intervenire ove il collegamento del primo dovesse essere interrotta.

Art. 6 - Espressione del voto

1. La votazione avviene attraverso espressione palese del voto da parte di ciascun assessore mediante appello nominale.
2. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima comprensione possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di visione degli atti della riunione, d'intervento nella discussione e di votazione.

Art. 7 - Verbalizzazione delle sedute

1. Dell'adunanza con la modalità telematica viene redatto un verbale a cura del Segretario Comunale. Nel verbale dovrà precisare il giorno e l'ora della seduta, i presenti e l'oggetto di tutte le deliberazioni approvate.
2. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento diventa esecutivo in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dall'avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto Comunale.

